

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 15,30.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 giugno 2003.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Bossi, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Maroni, Martinat, Marzano, Matteoli, Micciché, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Selva, Sospiri, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: d'iniziativa del Governo: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani

all'estero (3987) e dell'abbinata proposta di legge: Calzolaio ed altri (2208)
(ore 15,34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del Governo: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri, sul quale l'Assemblea ha deliberato l'urgenza nella seduta del 3 giugno scorso.

La ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3987)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere, l'atto Camera n. 3987, è un testo d'iniziativa governativa. Il 16 gennaio 2003 il sottosegretario Margherita Boniver ha informato la Commissione, che si apprestava a discutere l'atto Camera

n. 2208 a firma dell'onorevole Calzolaio ed altri, che il Governo stava predisponendo un disegno di legge in materia dei Comitati degli italiani all'estero. La Commissione ha, peraltro, stabilito in quell'occasione di rinviare l'esame, in attesa di avere anche il testo governativo.

Successivamente, in Commissione, ci siamo trovati ad esaminare due proposte di legge: infatti, oltre alla presente, sullo stesso tema era stata presentata la proposta d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri. Poiché i due testi risultavano sostanzialmente molto simili, dopo una discussione, in Commissione, su mia proposta, abbiamo deciso di adottare come testo base quello governativo.

La base di impostazione del disegno di legge, come del resto quella della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri, è costituita dalla legge n. 205 del 1985, successivamente modificata dalla legge n. 172 del 1990. La legge n. 205 è istitutiva dei Comitati degli italiani all'estero ed il provvedimento presentato dal Governo, come si dice palesemente nella relazione introduttiva, intende apportare alcune limitate modifiche all'impianto normativo già esistente. Questa dichiarazione si può riscontrare, oltre che nel testo governativo, anche nella proposta di legge Calzolaio ed altri.

Il Governo esplicita molto chiaramente che il disegno di legge presentato è ispirato al testo approvato il 21 marzo 2002 dall'assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero che, a sua volta, riprendeva l'atto Camera n. 2997-B del 17 gennaio 2001, il cui iter non ebbe però modo di giungere a termine prima della fine della legislatura.

Anche in questo caso, signor Presidente, vorrei far notare che nella proposta di legge Calzolaio si dichiara di aver tratto molta ispirazione proprio dal testo del CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero). Pertanto, l'impianto dei due provvedimenti era effettivamente e sostanzialmente identico. I Comites sono organi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero presso ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono al-

meno tremila cittadini italiani o presso la rappresentanza diplomatica se nel paese non vi sono uffici consolari. Gli organi rappresentativi degli italiani all'estero sono stati istituiti, come già ricordato, con la legge n. 205 del 1985 (all'epoca la denominazione era Comitati dell'emigrazione italiana).

Tale legge è stata successivamente modificata con la legge n. 172 del 1990 che ha anche modificato la denominazione in quella attuale: Comites (Comitati degli italiani all'estero).

I compiti dei Comites sono, in particolare, quelli di cooperare con l'attività consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani nonché nella vigilanza sulle questioni dei contratti e della sicurezza del lavoro, delle condizioni abitative e scolastiche.

Il numero dei componenti di ciascun Comites è calcolato in ragione della consistenza numerica delle varie comunità di italiani all'estero con cittadinanza italiana. A questi possono essere affiancati membri che non hanno la cittadinanza italiana ma che sicuramente sono di origine italiana. Questa seconda categoria di membri cooptati non può superare un terzo degli eletti per i paesi europei e due terzi per i paesi extraeuropei.

Ogni Comites elegge il proprio presidente ed un esecutivo con un'elezione a maggioranza assoluta. I Comites attualmente in carica sono il frutto di un'elezione avvenuta nel 1997 e sono presenti in 113 sedi consolari. Occorre ricordare che il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, successivamente convertito in legge, ha rinviato la scadenza prevista per il rinnovo dei Comites al 31 dicembre 2003. Inoltre, al comma 2 dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge si prevede che gli attuali componenti dei Comites restino in carica fino all'entrata in vigore dei nuovi comitati, conseguenti all'applicazione del provvedimento oggi in esame.

Prima di entrare nell'analisi specifica del provvedimento relativo alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero vale la pena ricordare che, soprattutto per l'attenzione dell'attuale ministro degli italiani

all'estero, onorevole Mirko Tremaglia, si è aperta una stagione di grandissimo interesse per i problemi dei nostri connazionali residenti all'estero. Tale stagione è stata estremamente fruttuosa ed il presente provvedimento normativo ne costituisce l'ultimo atto.

In questa prospettiva la legge 18 giugno 1998, n. 198, ha istituito la Conferenza permanente tra Stato, regioni, province autonome e Consiglio generale degli italiani all'estero. Tale Conferenza è convocata almeno ogni tre anni ed è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal sottosegretario da lui delegato, dal segretario del CGIE, dal ministro degli affari esteri, dal sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero, dai ministri della pubblica istruzione, del lavoro, per i beni culturali e ambientali e delle politiche relative agli italiani all'estero, dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia e dai membri del CGIE.

Vale la pena ricordare che con la legge 24 maggio 2000, n. 138, è stata indetta e si è svolta nella sede della FAO, dall'11 al 15 settembre 2000, la prima Conferenza degli italiani nel mondo. L'evento citato è avvenuto dopo cinque preconferenze continentali tenutesi in varie parti del mondo — Montevideo, Melbourne, Toronto, Berlino, Pretoria — in occasione delle quali è stata stabilita l'agenda della conferenza e sono stati individuati i temi di maggiore interesse su cui sviluppare una nuova politica nei confronti delle nostre collettività all'estero.

Signor Presidente, credo che, fatta tale premessa, convenga procedere in modo spedito all'esame dettagliato del provvedimento.

Gli articoli dall'1 al 4 definiscono le funzioni dei Comites. Attualmente, come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, esistono 67 Comites in Europa, 4 nell'Africa subsahariana, 6 in Asia e in Oceania, 38 nelle Americhe, 2 nei

paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per un totale di 117 Comites.

L'articolo 1 istituisce i Comitati degli italiani all'estero, delineandone la natura e le competenze. In particolare, al comma 1, viene disposto che un Comitato degli italiani all'estero venga istituito, con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro per gli italiani nel mondo, presso ogni circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato, di cui al citato comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 459 del 2001.

Il testo del comma 2 è stato sicuramente migliorato in sede di esame in sede referente in Commissione, perché è stato specificato che il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari. Il comma 3 stabilisce che potranno essere istituiti più Comites, qualora le condizioni locali lo consiglino, all'interno della stessa circoscrizione, in considerazione soprattutto della vastità della circoscrizione consolare e della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana. In questo caso l'istituzione di ulteriori Comitati è determinata con decreto del ministro degli affari esteri, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per gli italiani nel mondo.

Il Comitato può rappresentare istanze della collettività italiana di riferimento presso le autorità e le istituzioni locali ed è reso partecipe dei contatti della rappresentanza diplomatica-consolare con le autorità locali, su questioni di interesse della comunità italiana *in loco*.

L'articolo 2 attribuisce ulteriori compiti ai Comitati; si tratta in sintesi dell'individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento, nonché di concorrere alla definizione di un quadro programmatico degli interventi italiani nel paese nel quale il Comites opera. Sono, a tal fine, attribuiti compiti di promozione — in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni, con le autonomie locali italiane e con enti

che abbiano contatti con la comunità di riferimento — di iniziative di rilevanza sociale e culturale per la comunità di riferimento, nonché lo svolgimento di riunioni congiunte con l'autorità consolare per l'esame di iniziative e progetti specifici.

Inoltre, al fine di promuovere l'integrazione sociale dei cittadini italiani, mantenendo nel contempo i legami con la realtà italiana, nonché al fine di favorire la conoscenza dei molteplici aspetti di essa, il Comites collabora con l'autorità consolare nella tutela dei diritti, con particolare riguardo alla sfera lavorativa ed assistenziale, e nella tutela degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Il Comitato, inoltre, segnala all'autorità consolare eventuali violazioni delle norme locali, internazionali e comunitarie. Dal canto suo, l'autorità consolare riferisce ai Comites eventuali interventi effettuati nella propria sfera di azione.

Per quanto concerne le funzioni consultive dei Comitati — perché queste appena elencate erano le funzioni propositive —, queste si concretizzano nella formulazione di proposte all'autorità consolare e nell'espressione di pareri, talvolta considerati per legge obbligatori, ma mai vincolanti. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, l'autorità consolare ed il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle attività svolte nell'ambito della circoscrizione consolare dai patronati. Al comma 6 dell'articolo 2, infine, si attribuisce ai Comitati potestà regolamentare per quanto concerne la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

L'articolo 3 riguarda il bilancio del Comitato, laddove i finanziamenti sono costituiti prevalentemente dalle rendite dell'eventuale patrimonio, dai finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri, dai finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane e da eventuali contributi disposti dai paesi sede dei Comitati e dai privati; infine, dal ricavato di attività o di manifestazioni varie, organizzate nella circoscrizione ove ha sede il Comites.

Le richieste di finanziamento al ministero devono essere trasmesse attraverso l'autorità consolare entro il 31 ottobre di ciascun anno e il Ministero degli affari esteri decide con decreto sulle richieste di finanziamento inoltrate. I bilanci dei comitati sono pubblici.

L'articolo 4 riguarda la sede e la segreteria del Comitato. La segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato che può avvalersi di una o al massimo due unità di personale, assunto con contratto di lavoro subordinato e regolato dalle norme vigenti nei paesi dove ha sede il Comites.

L'articolo 5 disciplina la composizione del Comitato, il quale è composto da 12 membri per le comunità fino a 100 mila cittadini italiani e da 18 membri per le comunità con un numero superiore.

PRESIDENTE. Onorevole Paoletti Tangheroni, il tempo a sua disposizione è terminato. Comunque, le do ancora un piccolo margine per concludere il suo intervento.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Grazie, Presidente. Pensavo non vi fossero limiti di tempo.

PRESIDENTE. Il relatore ha 15 minuti di tempo.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Va bene, Presidente, mi avvio a concludere.

I successivi articoli disciplinano la composizione del Comitato e particolarmente interessante è l'istituzione, nell'ipotesi in cui vi fossero più Comites in una stessa circoscrizione, di un Comitato dei presidenti.

Inoltre, all'articolo 7, è prevista la presenza di membri stranieri di origine italiana. Vi sono poi altri articoli che disciplinano la durata in carica e la decadenza dei vari componenti, i poteri e le funzioni dei Comites, la costituzione di un comitato elettorale circoscrizionale nonché i meccanismi del procedimento elettorale.

Tuttavia, ritengo importante ricordare che, all'articolo 26, è prevista l'emanazione di un regolamento di attuazione della normativa in esame; infatti, molti aspetti non chiaramente definiti nel presente provvedimento sono demandati alla stesura di questo regolamento.

Nel corso della discussione in Commissione si è proceduto, attraverso l'accoglimento da parte del Governo di alcune proposte, ad un miglioramento del testo. Il provvedimento in esame risponde alle attese di moltissime comunità italiane, dunque ne sollecito una rapida approvazione.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'ampia e dettagliata relazione svolta dalla relatrice, sottolineando l'importanza di una rapida approvazione di questo provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che questa riforma deve entrare in vigore tre mesi prima delle elezioni dei Comites, già fissate con un apposito decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Malgieri. Ne ha facoltà.

GENNARO MALGIERI. Signor Presidente, la dettagliata relazione svolta dall'onorevole Paoletti Tangheroni mi esime dall'entrare nei meandri più reconditi di questo articolato provvedimento.

Mi limito, pertanto, ad osservare che, sin dalla loro costituzione nel 1985, i Comitati per gli italiani all'estero hanno svolto un ruolo prezioso all'interno delle comunità italiane sparse nei cinque continenti, ponendosi come luoghi di incontro per eccellenza degli italiani all'estero nelle forme di organismi di rappresentanza elet-

tiva in cui elaborare, discutere e prospettare alle autorità di Governo e, più generalmente, alla comunità di appartenenza le proprie istanze. Da qui, la ragione del loro insostituibile ruolo di cerniera tra le comunità italiane all'estero e lo Stato nazionale. I compiti dei Comites, già di per sé importanti, hanno conosciuto un ulteriore impulso con il varo della legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il disegno di legge in esame, testé illustrato dall'onorevole Paoletti Tangheroni, contiene alcuni punti da sottolineare, a partire dalla formulazione di una definizione dei Comites, assente nella precedente legge del 1985, grazie alla quale ne è esplicitamente riconosciuta la natura di ente pubblico di natura elettiva. Credo che questo sia il cuore del provvedimento ed è su questo che la discussione dovrebbe incentrarsi, al di là degli aspetti di natura più tecnica.

Infatti, all'articolo 1 è esplicitamente chiarito che il Comitato è l'organo di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari, definizione questa che è il vero motivo di innovazione rispetto alla precedente legge. Insomma, il rapporto — di cui si avvertiva il bisogno — di collaborazione e di scambio con le autorità consolari da parte delle comunità degli italiani all'estero trova in questa nuova normativa riconoscimento istituzionale, da cui discende un più stretto ed organico incontro tra i soggetti interessati. Infatti, è grazie allo stretto rapporto con le autorità consolari che i Comites presentano le istanze degli italiani all'estero, redigono i pareri e, soprattutto, formulano proposte e raccomandazioni.

Inoltre, il testo che stiamo esaminando prevede nei dettagli le modalità di elezione e di formazione delle liste elettorali per la composizione dei comitati. I criteri di maggiore democraticità — ed è questo un aspetto che, credo, non sfugga a chi si occupa del problema — e di autentica partecipazione ispirano questo provvedimento che su tali punti ha registrato la più

ampia convergenza. Gli stessi dissensi manifestati nel corso dei lavori in Commissione dall'opposizione non hanno mai lambito lo spirito di fondo che anima e qualifica questo provvedimento che, non a caso, registra molti punti di contatto, quando non di vera e propria convergenza, con la proposta di legge presentata a suo tempo dall'onorevole Calzolaio, come ha ricordato l'onorevole Paoletti Tangheroni.

Il contenuto del disegno di legge risponde in pieno, quindi, alle esigenze proposte dall'assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero, relative ad una maggiore democraticità e ad una maggiore partecipazione alla vita dell'organismo e, per questo, rappresenta un passo importante nella direzione di far sentire agli italiani all'estero che le loro istanze sono effettivamente percepite come tali nella loro terra d'origine.

Come ho già detto, non mi soffermerò partitamente sui molti aspetti che questo disegno di legge presenta. Senza nulla togliere, naturalmente, all'apporto offerto nei lavori di Commissione dall'opposizione — un apporto intelligente, anche se talvolta spigoloso — nella definizione di questo provvedimento, mi consenta, Presidente, di rivendicare a questa maggioranza il merito di essere riuscita a portare avanti la riforma dei Comites, dopo che nella passata legislatura ciò non era riuscito all'allora maggioranza ulivista. Per questo, non si può che esprimere un giudizio nettamente positivo sul testo in esame, prendendo anche atto del fatto che, grazie soprattutto all'azione del ministro Tremaglia, questo Governo sta rispondendo appieno alle attese degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Bianchi. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BIANCHI. Signor Presidente, bene ha fatto la relatrice che, con puntualità priva di pedanteria, ha ripercorso le tappe dei Comites. Ha fatto bene per due ragioni: una generale, per cui la politica, le leggi, il legiferare devono recuperare in questa fase un più attento rap-

porto con la storia; in secondo luogo, ha fatto bene per una ragione particolare: perché vi è un evidente rapporto tra passato e presente, tra un modo di lavorare e di coesistere, di fare nazione, cultura degli italiani all'estero, di fare associazionismo con la fase nuova e di rinnovamento nella quale entriamo e già siamo entrati. Dico questo perché l'*habitat*, l'atmosfera del provvedimento importano: le radici importano sempre. Del resto, credo che, proprio a partire dalla legge n. 459 del 2001 — puntualmente richiamata in questo caso dal collega Malgieri —, che ha riconosciuto il diritto di voto degli italiani all'estero, questo testo sia chiamato ad articolarsi lungo due assi. Quindi, non entrerò nei dettagli, ma mi limiterò ad indicare queste direttrici.

La prima riguarda i tempi. Ho chiesto, anche in qualità di presidente del Comitato permanente per gli italiani all'estero, in sintonia con il ministro Mirko Tremaglia, una corsia preferenziale. L'urgenza viene dall'iter, dal rapporto con i tempi e gli ostacoli parlamentari, di cui anche i membri dei Comites e dei CGIE sono ben avvertiti, ma soprattutto dalla stagione particolare che i Comites vivono dopo l'introduzione della circoscrizione estero con i suoi riflessi costituzionali, dopo che a rappresentare gli italiani all'estero saranno chiamati 18 parlamentari, 12 deputati e 6 senatori. Si tratta di un provvedimento che ha scontato, secondo alcuni, una qualche forzatura costituzionale e che però ha avuto, a mio giudizio — non sono un pentito —, il merito di rendere evidente, anche in questa elezione, un solido e continuativo legame con la terra che ha accolto gli italiani. Questo implica un problema non sull'esserci di questi organismi, ma sul loro profilo, sulla funzione, quindi, sulla natura.

È evidente che l'introduzione della circoscrizione estero muterà il senso del CGIE e dei Comites, non per metterne in discussione la loro esistenza, ma nel senso di una diversa configurazione, perché questi organismi non rappresentino pulsioni di rigetto l'una nei confronti dell'altra. È anche su questo che si sono svolte le discussioni all'interno di un lungo lavoro,

perfino caparbio, qualche volta un po' pedante, ma proprio per questo utile all'interno dello stesso CGIE.

Pertanto, l'urgenza è motivata in questa direzione, ossia dall'imminenza degli effetti della riforma. D'altra parte, perché tacere? A mio giudizio, questa è motivata anche dalla stanchezza di un qualche pericolo di assuefazione e — chissà — di abbandono da parte del tessuto che costituisce i Comites. La democrazia ha dei suoi ritmi e qualche volta partecipare stanca, perfino un poco demotivata. Eppure, partecipare, rappresentare *necesse est*, come dicevano le società anseatiche. Quindi, è bene che si sappia che l'urgenza deriva dall'introduzione della legge n. 459 del 2001, ma anche da una ragione endogena, costituente e ricostituente rispetto al tessuto democratico diffuso sul territorio dei paesi di accoglienza e che molti di noi consentono, conoscono in questo senso.

L'altro asse è quello dell'autonomia degli organismi sul territorio. Ovviamente, qui vi è stata apertura sulle competenze e in parte sul testo. Voglio dire che con l'accoglimento di alcuni emendamenti si è andati verso la direzione che noi abbiamo auspicato.

D'altra parte, pensiamo che il lavoro della Camera debba fare ulteriori passi in quella direzione: non si deve trattare di un *dominus*, ma di un rapporto più partecipato tra il consolato e i Comites. In questo senso, mi pare che i passi possano essere fatti perché alla nostra portata. Non a caso, Comites e CGIE sono stati, per oltre quindici anni, gli organismi chiamati a rappresentare gli italiani all'estero, senza per questo comprimere il ruolo del Parlamento nazionale — alla cui formazione già partecipavano i numerosi cittadini italiani che, in occasione delle elezioni, facevano ritorno in patria —, il quale, indipendentemente da tale fenomeno, si è sempre fatto interprete degli interessi delle collettività residenti all'estero.

D'altra parte, un rapporto più disteso sul territorio con il consolato è stato l'assillo che ha mosso quel lavoro ed anche il nostro tentativo di spostamento dell'asse in Commissione verso le esigenze che Comites e CGIE hanno fatto affiorare.

Non vi è nessun corporativismo da questo punto di vista, ma bisogna tener conto delle diverse fonti e delle diverse esigenze appartenenti ad una democrazia partecipata.

Ebbene, detto questo la nuova legge sui Comites è figlia di un compromesso — questo termine, in questo caso, non è da intendere in un'accezione negativa — tra il testo elaborato dal CGIE e quello predisposto dal Ministero degli affari esteri; in ogni caso, sappiamo che durante la trattativa l'elaborato del CGIE è stato spesso tenuto presente come testo di riferimento.

Quindi, si tratta di un provvedimento che definisce i compiti e le funzioni dei Comites, ribadisce la loro autonomia e regola l'uso di alcuni strumenti operativi indispensabili (ad esempio, l'invio dei contributi, se chiesto entro il primo quadrimestre dell'anno). Anche in questo caso, non si fa partecipazione, né iniziativa culturale o d'altro tipo con i fichi secchi.

Il consolato non è più il *dominus*, anche se mantiene pienamente il suo ruolo di rappresentanza diplomatica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e, in questo senso, la cosa mi sembra di tutto rispetto.

Tra le innovazioni principali vale la pena di ricordare il voto per corrispondenza che consentirà una partecipazione più vasta nell'impresa di rilanciare i Comites, avviliti, finora, da una mancanza di politiche, di poteri e di risorse. Ciò, anche perché siamo alla seconda *prorogatio* e le aspettative dei nostri connazionali, esaltate proprio dalla più volte richiamata legge sul voto, rischierebbero, altrimenti, di andare nuovamente deluse. Da qui la necessità di approvare il provvedimento e votare entro l'anno. Quest'ultimo obiettivo sarà difficilissimo da raggiungere se il Parlamento non concederà una corsia preferenziale.

È stato anche detto che al provvedimento dovrà seguire il regolamento, in seguito, si potranno convocare le elezioni per il rinnovo dei Comites e, successivamente, quelle per il Consiglio generale degli italiani all'estero.

La base elettorale, tenendo conto della legge sul voto e del regolamento appro-

vato, dovrà essere, necessariamente, quella della nuova anagrafe, che si sta completando con il censimento del personale assunto *ad hoc* per completare in tutte le circoscrizioni l'elenco dei residenti aventi diritto. In questo senso, vi è stato anche qualche effetto positivo riguardante l'assetto di altri comparti delle nostre rappresentanze consolari e diplomatiche sul territorio, monitorato sul campo dalla Commissione esteri.

Ovviamente, molte responsabilità ricadono sui comuni e sul Ministero dell'interno; in ogni caso, una norma transitoria garantirà la permanenza del numero degli attuali Comites e la loro composizione.

Quindi, il provvedimento sui Comites deve rappresentare un passo in avanti significativo rispetto al precedente e, soprattutto, non dovrebbe consolidare nei nostri connazionali all'estero l'idea che il Parlamento sia scarsamente interessato ai loro problemi.

Non è mai stato così; la coerenza impone oggi di approdare ad un testo condiviso al termine della discussione dei vari emendamenti presentati in questa sede. Abbiamo riproposto una serie di emendamenti con l'intenzione, apertamente dichiarata, di gettare ponti e di fare in modo che l'asse di questo lavoro si sposti verso le esigenze espresse in più documenti, nel corso di un lungo itinerario, dai membri degli organismi dei nostri rappresentanti all'estero.

Non è — lo ripeto — né un fatto ideologico (non vedo come possa esserlo) né tanto meno corporativo: si tratta di cogliere ulteriormente un'occasione in questa direzione e credo che la nostra risposta si dovrà commisurare alla capacità dell'Assemblea di procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3987)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paoletti Tangheroni.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla IX Commissione (Trasporti):

« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada » (4118) — *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Discussione del disegno di legge: S. 2248 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizza-

zione del patrimonio immobiliare pubblico (approvato dal Senato) (4086) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

(Annunzio di una questione pregiudiziale – A.C. 4086)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata dai deputati Benvenuto ed altri la questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 4086 sezione 1*), la quale sarà discussa e votata in altra seduta, a norma dell'articolo 40, commi 2 e 3, del regolamento, al termine della discussione sulle linee generali.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4086)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Degennaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARMINE DEGENNARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge, di cui il disegno di legge in esame dispone la conversione (già esaminato dal Senato), intende accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità registrate nella gestione di tale

patrimonio e di soddisfare le esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economica e finanziaria.

Occorre, in primo luogo, segnalare che il testo del decreto-legge risulta profondamente innovato rispetto al testo originario predisposto dal Governo in ragione delle numerose modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, durante il quale sono state tra l'altro accolte anche alcune proposte emendative avanzate da gruppi di opposizione.

L'esame presso questo ramo del Parlamento non può, pertanto, prescindere dal notevole lavoro già svolto che ha consentito di migliorare notevolmente la qualità dell'articolato e di superare alcune perplessità su alcune soluzioni normative inizialmente indicate.

Passando ad analizzare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, ai commi 1-3, modificati nel corso dell'esame al Senato, dispone l'applicazione della disciplina generale in materia di gestione e dismissione degli immobili pubblici, di cui al decreto-legge n. 351 del 2001, a parte del patrimonio immobiliare residenziale in uso al Ministero della difesa nonché agli immobili non residenziali (di cui è stato accertato il venire meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta), inseriti in programmi di dismissione ai sensi delle leggi n. 662 del 1996 e n. 448 del 1998.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 estende agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate di cui alla legge n. 496 del 1978 la disciplina di cui al capo I, – articoli dall'1 al 4 – del decreto-legge n. 351 del 2001, relativa all'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazione di cartolarizzazione.

La relazione che accompagna il testo originario del decreto-legge sottolinea che il meccanismo disciplinato dal decreto-legge n. 351 del 2001 si è rivelato, alla luce dell'esperienza maturata, più efficace, in-

cisivo ed immediato di quelli preesistenti. Inoltre, esso soddisferebbe anche le aspettative del personale militare che potrà acquistare, con trattamento agevolato, gli alloggi attualmente occupati, contribuendo al tempo stesso alla sostanziale riduzione degli oneri di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione a carico dello Stato.

In base al comma 1 in esame, tuttavia, la disciplina di quel decreto-legge n. 351 non trova applicazione nei confronti degli alloggi dell'amministrazione che si trovino in una delle seguenti condizioni: ubicati nelle infrastrutture militari; in base ad un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stato limitato l'ambito di applicazione di questa previsione, precisando che non è sufficiente che l'alloggio sia ubicato in una infrastruttura militare, ma che esso deve anche essere operativamente al diretto e funzionale servizio dell'infrastruttura stessa, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa; classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico (con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'alloggio deve essere occupato dal titolare dell'incarico in servizio); alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, vale a dire il 13 maggio 2003, siano effettivamente assegnati al personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al richiamato decreto ministeriale n. 253 del 1997; siano in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; siano occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

In base ancora ad un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, è stato specificato che la disposizione non si applica anche quando il provvedimento amministrativo di recupero forzoso sia stato notificato eventualmente anche a mezzo di ufficiale giudiziario. Tale ultima precisazione sembra tenere conto del fatto che per gli alloggi del Ministero della difesa la notifica del recupero forzoso può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata.

Ai fini dell'alienazione degli alloggi, il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa che il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 spetta soltanto ai conduttori che comunque corrispondano allo Stato un canone o un'indennità per l'occupazione dell'alloggio. Per effetto della disposizione in esame sembra pertanto escluso il diritto di opzione relativamente agli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 497 del 1978.

Passando al comma 3 dell'articolo 1, esso estende la richiamata disciplina di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 anche ai beni immobili non residenziali del Ministero della difesa individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 e dell'articolo 44, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e relativi provvedimenti di attuazione.

A questo riguardo, si ricorda che i beni individuati dai tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in attuazione delle disposizioni in parola sono complessivamente 312.

Il comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, i beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto-legge possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato Spa con le modalità di cui al richiamato capo I del decreto legge n. 351 del 2001.

Il comma 5 interviene a precisare che per gli immobili statali in uso all'amministrazione dello Stato è vietata la dismissione temporanea; conseguentemente, i beni immobili per i quali prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge sia stata operata la dismissione si intendono dismessi definitivamente. In base ad un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stata espressamente fatta salva la possibilità per l'am-

ministrazione della difesa, che aveva in uso i beni dismessi in caso di successiva riassegnazione, di riottenerne, con priorità rispetto alle altre amministrazioni, l'assegnazione in uso governativo.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende le agevolazioni relative alla contrazione di mutui agevolati, di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 104 del 1996, a tutti i conduttori di immobili pubblici residenziali oggetto delle procedure di alienazione di cui al decreto-legge n. 351, anche diversi da quelli di proprietà degli enti previdenziali pubblici.

Il comma 5-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni relative all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 5-*bis*. In particolare, la disposizione prevede che l'Agenzia del demanio richieda, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative all'attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato, anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di quelle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 104, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.

Il comma 5-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una procedura facilitata di alienazione del patrimonio immobiliare della Rete ferroviaria italiana Spa, non strettamente funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. In particolare, si prevede l'alienazione di quei beni immobili che siano di proprietà della RFI Spa ai sensi della normativa vigente, ovvero siano stati acquisiti ad altro titolo, che non sono più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria. Per tali alienazioni, RFI è esonerata dal consegnare i documenti relativi alla proprietà e quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale dei

beni da alienare. Le risorse economiche derivanti dalle dismissioni dei beni immobili di cui al comma precedente devono essere impiegate da RFI in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e al miglioramento della sicurezza.

Il comma 5-*quinqües*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica, edilizia e fiscale, di cui all'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 301 del 2001, anche alle società a totale partecipazione pubblica, nonché alla società Patrimonio dello Stato Spa.

L'articolo 1-*bis*, aggiunto durante l'esame del provvedimento al Senato, introduce disposizioni volte a razionalizzare ed uniformare, mediante intervento dell'Agenzia del demanio, i lavori edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché costruzione o ampliamento di manufatti edilizi eseguiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle agenzie fiscali.

Il comma 1 introduce un obbligo a carico delle suddette amministrazioni di comunicazione all'Agenzia del demanio in merito alla programmazione e allo stato di realizzazione degli interventi edilizi sopra indicati. Inoltre, si prevede che la stessa Agenzia del demanio definisca, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e il Presidente del Consiglio dei ministri approvi, nei quindici giorni successivi, linee guida tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori edili indicati. Sulla base di tali linee guida, le amministrazioni statali e le agenzie fiscali dovranno redigere gli strumenti di programmazione dei lavori previsti dalla legge almeno per la parte relativa ai lavori edili indicati dal comma in esame. Con cadenza trimestrale, le amministrazioni che eseguono i lavori dovranno comunicare, in via telematica e sulla base di un modello predisposto, all'Agenzia del demanio lo stato di realizzazione degli interventi previsti nell'elenco annuale.

Il comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* dispone l'esclusione dall'ambito di applicazione delle nuove norme dei lavori pubblici eseguiti dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (Censis), dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi) e dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 801 del 1977.

L'articolo 2 reca una serie di disposizioni di contenuto eterogeneo. Il comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede in primo luogo la costituzione, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, di società di trasformazione urbana.

Il medesimo comma 1 introduce, inoltre, la facoltà di concedere in uso gratuito, ai comuni che ne facciano richiesta, i beni mobili di proprietà dello Stato destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il periodo massimo della concessione in uso gratuito è fissato in 30 anni. Tuttavia, in base alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato la durata massima è elevata a 50 anni, se è prevista la finalità di utilizzo diretto dell'immobile da parte dei comuni come sede della residenza municipale.

Nel caso in cui venga accertato un utilizzo difforme rispetto alle finalità cui erano destinati, gli immobili concessi in uso ritornano alla disponibilità dell'Agenzia del demanio.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 del 2001, relative all'individuazione degli immobili di pregio situati nei centri storici. Il comma in esame precisa che gli immobili situati nei centri storici urbani possano essere dichiarati non di pregio con i richiamati decreti del Ministero dell'economia e delle finanze ove essi presentino la

necessità di «interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».

Il comma 2 prevede l'istituzione di una Commissione di alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e dismissione degli immobili dello Stato nelle zone di confine. L'istituzione della Commissione viene espressamente motivata con riferimento «alla forte concentrazione, in tali zone, di beni immobili dello Stato scarsamente o totalmente inutilizzati». La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto, di cui, peraltro, non si indica il termine di emanazione, sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione.

Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2004, dei termini di cui all'articolo 11, comma 2 e all'articolo 12, comma 2, della legge n. 136 del 1999 per la fruizione dei finanziamenti relativi ai programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato per esigenze strettamente connesse alla lotta alla criminalità organizzata.

Il comma 2-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, oggetto di rivendita nell'ambito di procedura di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato anziché al prezzo risultante dall'esito della procedura competitiva.

La disposizione in esame è, dunque, intesa a introdurre un trattamento più favorevole per i conduttori degli immobili non residenziali, sostanzialmente analogo a quello dei conduttori degli immobili residenziali, per un verso, mediante l'introduzione della possibilità di esercitare il diritto di opzione in forma individuale e non esclusivamente a mezzo di mandato

collettivo e, per altro verso, stabilendo che il diritto sia esercitato al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato anziché al prezzo risultante dall'esito della procedura competitiva.

Il comma 2-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al fine di tenere conto dell'introduzione del diritto di opzione in forma individuale operata dal precedente comma 2-*ter*, integrando il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, stabilisce che la prelazione dei conduttori degli immobili non abitativi può essere esercitata, in sostanziale analogia con quanto disposto per gli immobili residenziali, unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di alienazione delle porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato che risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere.

In base al comma 1, la procedura di alienazione si applica a tutte le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato escluso il demanio marittimo, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui (nel testo originario, il riferimento era alla proprietà « privata »). Affinché la procedura di alienazione sia applicabile, occorre che le opere che determinano lo sconfinamento siano state eseguite in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati adottate alcune proposte emendative concernenti l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in commento: in primo luogo, è stato precisato che la richiamata procedura di alienazione concerne le aree interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002; in secondo luogo, si è stabilito che possono essere oggetto di alie-

nazione anche le opere divenute aree di pertinenza, nonché quelle interne a strumenti urbanistici vigenti; in terzo luogo, si è previsto che l'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione può comprendere, oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i 3 metri dai confini dell'opera.

L'ultimo periodo al comma 1 esclude, in ogni caso, l'applicazione della procedura di alienazione alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

L'alienazione avviene a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.

In base al comma 2, la domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'agenzia del demanio territorialmente competente (il testo originario prevedeva un termine di centoventi giorni). La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, concernente: la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento; il frazionamento catastale; la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

Il comma 3 stabilisce che alla domanda di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al decreto.

Il comma 4 stabilisce che le procedure di vendita devono essere perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di centotanta giorni e, quindi, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge entro il quale deve essere presentata la domanda di acquisto. Il perfezionamento della procedura di vendita è subor-

dinato alla regolarizzazione, da parte dell'acquirente, dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area. Al riguardo, sulla base del testo modificato dal Senato, il valore da prendere in considerazione è pari ad un terzo di quello individuato nella richiamata tabella B per ciascun anno di occupazione e per un periodo non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi devono essere versati dall'acquirente al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera e le eventuali richieste ed azioni precedenti da parte dell'amministrazione finanziaria del demanio si intendono decadute.

Il nuovo testo del comma 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'agenzia del demanio notifichi all'interessato un formale invito all'acquisto se quest'ultimo non abbia provveduto a presentare la domanda di acquisto nei termini di cui al comma 2.

In base al comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, l'acquirente che ha ricevuto l'invito all'acquisto può esercitare l'adesione entro novanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In questo caso, il prezzo viene determinato applicando una maggiorazione del 15 per cento ai parametri fissati nella tabella B. Decorsi inutilmente anche i citati novanta giorni, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

L'articolo 4 prevede che le maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge, valutate complessivamente dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato in 1.073 milioni di euro, siano integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dispone ancora di 30 secondi.

CARMINE DEGENNARO, Relatore. Sì, signor Presidente.

Quindi, per quanto riguarda i pareri pervenuti dal Comitato per la legislazione e dalle altre Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole, mentre il Comitato e le Commissioni affari costituzionali, difesa, ambiente e trasporti hanno espresso parere favorevole, formulando alcune osservazioni e condizioni. In particolare, tra le questioni segnalate nei pareri risultano di particolare rilievo la necessità di garantire che le alienazioni degli immobili avvengano nel rispetto delle norme degli statuti regionali speciali in materia e l'esigenza di assicurare adeguate risorse all'amministrazione della difesa per far fronte ai problemi abitativi del personale militare e fare salve le esigenze operative delle forze armate.

Tali rilievi, sebbene meritevoli di attenzione, non hanno tuttavia potuto essere pienamente approfonditi dalla Commissione, che si è trovata nella necessità di svolgere l'esame in sede referente in sole tre sedute, al fine di licenziare il testo in tempo utile per l'inizio della discussione in Assemblea. Peraltro, ritengo che l'esigenza, in alcuni casi anche condivisibile, di apportare ulteriori miglioramenti al testo del provvedimento, debba temperarsi con la necessità, in questo caso prioritaria ed ineludibile, di assicurare la tempestiva conversione del decreto-legge, cui il Governo attribuisce un'importanza primaria per assicurare maggiore coerenza ed incisività al processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per facilitare, in tal modo, il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delineati dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Credo, comunque, che molte delle questioni evidenziate nel corso della discussione, nei pareri delle altre Commissioni, così come in alcuni dei numerosi emendamenti presentati, possano essere opportunamente affrontate attraverso la presentazione di alcuni ordini del giorno che auspico possano essere accolti dal Governo, confermando i segnali di disponi-

bilità ad affrontare concretamente temi già emersi nel corso dell'esame al Senato. Grazie.

PRESIDENTE. Sono io che la ringrazio, onorevole relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi riserverei di intervenire in sede di replica, dopo gli interventi degli iscritti, oppure anche in questa sede, a richiesta degli astanti ... non so quale sia la preferenza dell'Assemblea...

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, lei può intervenire adesso o può intervenire dopo la discussione sulle linee generali.

MARIA TERESA ARMOSINO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La ringrazio.

È iscritto a parlare l'onorevole Cennamo. Ne ha facoltà. Cennamo, Cennamo... prima o poi imparerò, onorevole !

ALDO CENNAMO. Signor Presidente, è una eccezione, per cui si sbaglia spesso. Cade sulla prima sillaba.

Nel corso del confronto in Commissione finanze ho già avuto modo di esprimere, insieme ai colleghi dell'opposizione, la contrarietà del mio gruppo, del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, al provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, che, a mio parere, si presta ad una serie di considerazioni critiche sia sotto profilo del metodo seguito dal Governo per disciplinare la materia delle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, sia sotto il profilo dei contenuti. Con riguardo al primo aspetto, non si può non rilevare che ancora una volta il Governo è intervenuto con un decreto-legge in materia di gestione, valorizzazione e alienazione dei beni immobili pubblici di cui non risultano affatto chiari i presupposti di neces-

sità ed urgenza. Ricordo che si tratta addirittura del quarto decreto-legge in meno di due anni, se è vero che in precedenza erano stati adottati il decreto legge n. 351 del 2001, con il quale sono state introdotte le procedure di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, il decreto n. 63 del 2002, che ha previsto l'istituzione della società Patrimonio dello Stato Spa, con il compito di provvedere alla valorizzazione, gestione alienazione del patrimonio dello Stato, il decreto-legge n. 282 del 2002, che ha introdotto disposizioni dirette specificamente alla dismissione di alcuni immobili dello Stato.

Pertanto, devo sottolineare che la normativa relativa al patrimonio immobiliare pubblico già si caratterizza per una notevole stratificazione, poiché oltre ai richiamati provvedimenti di urgenza, in questa legislatura, sono state adottate ulteriori misure in materia, generalmente non coordinate con la disciplina previgente. Cito, da ultima, la legge finanziaria del 2003, la quale ha esteso l'applicazione delle procedure di cartolarizzazione anche al patrimonio delle regioni, dei comuni e degli altri enti locali.

A dire il vero, il fenomeno dell'abuso della decretazione d'urgenza in questa legislatura non è limitato alla materia degli immobili pubblici, ma concerne molti altri settori di notevole importanza. Se non erro in totale sono stati già adottati dal Governo 120 provvedimenti di urgenza. Cito, limitandomi alle materie di competenza della Commissione finanze, il caso di numerosi decreti adottati relativamente ai crediti di imposta per gli investimenti e le assunzioni, ai condoni fiscali, allo scudo fiscale per il rientro e la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, all'emersione del lavoro nero, alle accise sugli oli minerali, alla riscossione.

Credo che sia necessario segnalare che questo modo di legiferare convulso e disordinato in primo luogo comprime le competenze del Parlamento, precludendo un esame ragionato ed approfondito di questioni di particolare delicatezza ed un

confronto articolato tra le forze politiche sia in Commissione sia in Assemblea.

È sufficiente rilevare a questo proposito che, per l'esame del decreto-legge n. 102 in discussione, che contiene misure complesse ed importanti, la Camera ha avuto a disposizione in totale (e in via teorica) poco più di due settimane.

In secondo luogo, il ricorso ai decreti-legge rivela l'incapacità intrinseca del Governo e della stessa maggioranza di progettare ed attuare interventi organici di riforma. Lei sa, signor Presidente, che una sommatoria di norme aggiuntive alla legislazione previgente non dà come risultato una disciplina organica, una riforma. Inoltre, non si può nascondere che questo decreto-legge evidenzia la tendenza del ministro dell'economia e delle finanze ad assumere ormai tutte le competenze, travalicando e mortificando gli altri componenti del Governo, la stessa maggioranza, il Parlamento.

La disciplina del provvedimento e l'esame svolto al Senato e quello che ora si sta svolgendo alla Camera hanno reso evidente l'assenza stupefacente di qualsiasi influenza sul merito delle questioni del Ministero della difesa il quale si è visto spogliare delle sue prerogative nel momento in cui si estendono i presupposti della cartolarizzazione — meglio sarebbe dire dell'esproprio — ai beni dello stesso Ministero. E qui vale una seconda considerazione generale che deve essere formulata con riguardo all'inopportunità dell'estensione agli immobili del Ministero della difesa delle procedure previste dal decreto-legge n. 351 del 2001 e, soprattutto, alla mancata salvaguardia degli interessi degli inquilini. In proposito, è utile ricordare che le dismissioni degli immobili del Ministero della difesa erano stata già avviate nella precedente legislatura, a partire dalla legge n. 662 del 1996, in base a specifiche disposizioni normative le quali tenevano conto delle peculiari esigenze del settore. Al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge oggi in esame, erano già in atto i relativi procedimenti amministrativi attuativi delle suddette disposizioni. L'estensione della cartolarizzazione agli

immobili del Ministero della difesa, e in particolare agli alloggi residenziali, non tiene conto del fatto che per i militari la disponibilità dell'alloggio è un elemento più che mai decisivo ai fini delle proprie condizioni sociali e professionali. L'assenza di garanzia a tutela degli inquilini, in un settore già fortemente penalizzato sotto il profilo degli alloggi come è quello del Ministero della difesa, è pertanto di estrema gravità e risulta peraltro in forte contraddizione con il passaggio alle forze armate professionali per le quali, all'opposto, occorrerebbe trovare nuovi alloggi. Ai volontari, che in massima parte provengono dalle regioni meridionali e sono costretti a sopportare gravi disagi, viene preclusa la possibilità di ottenere un alloggio nonostante siano note le difficili condizioni, con l'effetto di creare un forte disincentivo alla scelta professionale. Come se non bastasse, a differenza della legislazione vigente prima in materia di gestione e dismissione degli immobili abitativi del Ministero della difesa, non si prevede che il ricavato delle dismissioni venga destinato alla costruzione di nuovi alloggi per gli utenti in lista di attesa, tra cui appunto i volontari. In sostanza, con il decreto-legge in esame si interviene sugli immobili del Ministero della difesa al solo fine di fare cassa, in modo immediato ed immotivato, nonostante sia incerto l'esito delle due precedenti *tranche* di cartolarizzazione — SCIP 1 e SCIP 2 — e anche in considerazione del rifiuto del Governo a fornire dati aggiornati e completi nonostante le numerose interrogazioni presentate alla Camera da parte dell'opposizione.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento, desidero innanzitutto sottolineare un aspetto specifico della disciplina dell'articolo 2 che rivela efficacemente un altro elemento di criticità dell'intervento del Governo in materia economica-finanziaria. Mi riferisco in particolare al ruolo che viene assegnato all'agenzia del demanio nella promozione delle cosiddette STU (società di trasformazione urbana) previste dall'articolo 120 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Nonostante la previsione più sfu-